



È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la **legge n. 133 del 6 agosto 2008** recante "Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria."

#### ● **Atti di compravendita senza certificazione energetica**

L'articolo 35 ha cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l'obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del **Dlgs 192/2005**. con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall'entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di redigerlo, previsto dall'art. 6 del Dlgs 192/2005.

#### ● **Atti di compravendita o di locazione senza dichiarazione di conformità degli impianti**

È stato cancellato l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la "dichiarazione di conformità" degli impianti, previsto dall'articolo 13 del **DM 37/2008** relativo all'installazione degli impianti all'interno degli edifici. È previsto, inoltre, che entro il 31 marzo 2009 siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la disciplina sanzionatoria.

#### ● **Tracciabilità dei compensi dei professionisti**

Con l'abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla **Legge 248/2006**, la nuova legge 133/2008 ha cancellato la norma che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all'attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l'obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell'attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l'uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.

Inoltre, è stata elevata a 12.500 euro (da 5mila euro) la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni trasferibili ed è stata soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'indicazione del codice fiscale del girante; resta invece l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera.

**Fabrizio Cavagnoli**



**IPQ Tecnologie**